


Febbraio 2013



Sanzioni Iran– update

IL TRIBUNALE UE ACCOGLIE I RICORSI DI BANK MELLAT E BANK SADERAT IRAN CONTRO IL CONGELAMENTO DEI PROPRI FONDI


Con le recenti sentenze del 29 gennaio 2013 e del 5 febbraio 2013 nella cause T-496/10 e T-494/10, il **Tribunale** dell'Unione europea ha accolto i ricorsi per il parziale annullamento dei regolamenti UE concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran proposti contro il Consiglio dell'Unione europea da, rispettivamente, **Bank Mellat** e **Bank Saderat Iran**. Le due banche erano state inserite, a partire dal 26 luglio 2010, nell'elenco delle entità che concorrono alla proliferazione nucleare iraniana. Come noto, tale inserimento aveva avuto come conseguenza il **congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle ricorrenti**, che sono tra le principali banche commerciali iraniane.

Sono numerose le cause attualmente pendenti di fronte al Tribunale, i cui motivi e principali argomenti invocati dalle ricorrenti sono identici o simili ai motivi dedotti nelle cause sopra richiamate. Segnaliamo, ad esempio, che è in calendario per il 20 febbraio 2013 la sentenza nella causa T-492/10 (*Melli Bank c. Consiglio*); nello stesso giorno è prevista la trattazione orale della causa T-434/11 (*Europäisch-Iranische Handelsbank c. Consiglio*).

Il Tribunale, nel solco di una giurisprudenza consolidata (si vedano le sentenze *People's Mojahedin Organization of Iran c. Consiglio* e *Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione*) e secondo un approccio di bilanciamento tipico delle corti chiamate a garantire la tutela dei diritti dell'individuo, ha valutato ed accolto le censure sollevate dalle banche ricorrenti in merito alla violazione dei propri diritti fondamentali e delle garanzie procedurali per una tutela giurisdizionale effettiva (*inter alia*: violazione dell'obbligo di motivazione, dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, errore manifesto di valutazione quanto all'adozione delle misure restrittive e violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità).


(continua alla pagina successiva)

Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan

mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani

mzinanzi@studiopadovan.com

Studio Legale Padovan

Via Leopardi 9

20123 Milano

Tel.: +39 024814994

Fax: +39 0243981694

Seguici su




Secondo quanto riportato da diverse agenzie di stampa, i rappresentanti delle banche Mellat e Saderat Iran, oltre a preannunciare una richiesta di risarcimento danni nei confronti delle istituzioni europee, avrebbero dichiarato che le banche potranno fin da subito riprendere le loro attività nell'Unione europea.

Tuttavia, ai sensi dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione interessate possono proporre impugnazione contro le sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata. Ricordiamo altresì che, ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, dello Statuto, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di due mesi sopra menzionato, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte di giustizia un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio. **Il Consiglio dispone dunque di un termine di due mesi**, aumentato del termine di dieci giorni in ragione della distanza, a partire dalla notifica delle sentenze in questione, **per porre rimedio alle violazioni accertate, adottando, eventualmente, nuove misure restrittive nei confronti delle ricorrenti**.

Ricordiamo infine che, in ogni caso, ai sensi dell'Articolo 30 del Regolamento (UE) n. 267/2012, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1263/2012, fatte salve alcune deroghe, **continua ad essere vietato il trasferimento di fondi** tra, da un lato, enti finanziari e creditizi a cui si applica il regolamento (UE) n. 267/2012 e, dall'altro lato:

- a. enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;
- b. succursali e controllate, rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 267/2012, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;
- c. succursali e controllate, non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 267/2012, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran, e
- d. enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute non aventi sede in Iran ma controllati da persone, entità o organismi con sede in Iran.

Inoltre, sia Bank Mellat sia Bank Saderat Iran continuano ad essere designate nella *List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons* redatta dall'*Office of Foreign Assets Control* (OFAC).



STUDIO LEGALE PADOVAN

Via G. Leopardi 9
20123 Milano
Tel.: +39 02 4814994
Fax: +39 02 43981694

Lo Studio Legale Padovan presta, su base continuativa, un'attività di consulenza legale personalizzata a favore sia di imprese italiane che già operano in Iran sia di quelle intenzionate ad operarvi. In particolare, lo Studio vanta una significativa esperienza nell'impostazione dell'attività di *due diligence* da porre in essere per una corretta operatività commerciale verso l'Iran, sotto i diversi profili della *due diligence* soggettiva (verifica della struttura di proprietà e di controllo dei clienti), necessaria a causa dell'iscrizione di numerosi soggetti iraniani in *black-list* e della *due diligence* oggettiva (identificazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti e confronto con le liste di beni soggetti a restrizioni). Avvalendosi della collaborazione dei migliori esperti, anche tecnici, della materia *dual use*, lo Studio affianca abitualmente i propri clienti nelle procedure con le autorità competenti e gli organi preposti ai controlli.